



-

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Marcello Iacubino,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione iscritto al n. 37427/PM del registro di segreteria, sul ricorso
presentato ad istanza di:

XX (XX), rappresentato e difeso dall'Avv. Anissa Touijar (Pec:
touijar.anissa@oravta.legalmail.it), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via
F.A. Astore n. 5, Lecce;

contro

- **I.N.P.S.**, ex Gestione Dipendenti Pubblici, sede di Bari, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis,
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla
Via Nicolò Putignani n. 108 (pec: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

- **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Via XX
Settembre n. 8 - 00187 e Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con
sede in Roma in Viale dell'Esercito n.186 – 00143, rappresenti e difesi ex art. 158, comma
1, c.g.c.

Oggetto: rideterminazione trattamento pensionistico.

Uditi, nella pubblica odierna udienza, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Caterina Di Palma, le parti presenti come da verbale di udienza, in atti.

PREMESSO:

1. l'odierno ricorrente, 2^a Capo della Marina Militare Italiana, in servizio dal XX al XX, si duole che l'Inps non abbia applicato le maggiorazioni, sulla pensione, per le indennità maturate di aeronavigazione e volo come si evince dal mod. SM 5007 atto n. SP0942021000145. Di conseguenza ha presentato dapprima istanza di aggiornamento del prospetto servizi speciali all'ex Comando di appartenenza e successivamente richiesto all'INPS la rideterminazione del trattamento pensionistico e previdenziale con applicazione delle relative maggiorazioni;

2. in definitiva agisce per ottenere 1) l'accertamento del diritto a percepire la maggiorazione prevista per l'indennità di aeronavigazione (personale paracadutista) ai sensi dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 394/95 e dell'art. 4 - 3° comma del D.P.R. 360/96 per un massimo complessivo di anni 20, da calcolarsi a decorrere dalla data del conseguimento del brevetto di paracadutista militare (del 17.01.2001) fino alla riforma del 10.09.2021;

3. si è costituito il Ministero della difesa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il ricorrente cessato dal servizio il XX;

4. l'Inps si è costituito in giudizio deducendo di avere con determinazione del XX provveduto su quanto oggetto della domanda, con pagamento sulla rata di aprile 2024. Per l'effetto, ha chiesto fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;

5. con memoria da ultimo depositata, parte ricorrente, considerato che solo successivamente al deposito del ricorso, l'INPS ha comunicato di aver provveduto alla

riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione delle maggiorazioni richieste, ha chiesto di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere con condanna alle spese;

6. nell'odierna udienza (nessuno comparso per la parte ricorrente e per il Ministero della difesa), l'avv. De Leonardis per l'Inps ha insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;

7. il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza;

CONSIDERATO

8. va pregiudizialmente dichiarata la estromissione dal giudizio del Ministero della difesa, per difetto di legittimazione passiva, vista la data di cessazione dal servizio del ricorrente;

9. le rimanenti parti si sono quindi reciprocamente dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, tale da determinare il soddisfacimento del diritto azionato, in guisa da determinare la cessazione della materia del contendere;

10. sussiste il sopravvenuto difetto di interesse ad agire;

11. vanno poste a carico dell'Inps le spese legali in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in quanto con la rideterminazione della prestazione pensionistica richiesta, l'Istituto di previdenza ha riconosciuto in sostanza la fondatezza delle ragioni sostenute nel ricorso solo dopo la notificazione dello stesso.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, previa dichiarazione di estromissione del Ministero della difesa:

- dichiara cessata la materia del contendere in merito al ricorso in epigrafe;
- condanna la parte resistente a pagare al ricorrente per spese di lite la somma di € 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 21 marzo 2024.

IL GIUDICE

(Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il

Bari,

L'Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma